

## **INFORMAZIONI GENERALI. PARTENZA VERSO UNA SEDE ESTERA.**

L'assistenza sanitaria è erogata in forma diretta nei Paesi, quali Unione Europea, Spazio economico Europeo, Svizzera, Stati Uniti d'America e Canada, in cui si può attivare l'assistenza sanitaria completa al pari degli assistiti del Paese di destinazione.

Negli altri Paesi, in cui l'assistenza sanitaria non è erogata in forma diretta, i dipendenti anticipano le spese sanitarie e poi richiedono il rimborso alla ASL territorialmente competente.

### **Stati dell'Unione Europea, dello Spazio economico Europeo e Svizzera: copertura sanitaria offerta dal SSN**

Per l'attivazione dell'assistenza sanitaria completa al pari degli assistiti del Paese UE di destinazione, è necessario munirsi dei Modelli A1 ed S1.

1. Il **Modello A1** compilato, sottoscritto ed accompagnato da copia del documento di identità, della tessera sanitaria e della nota di assegnazione deve pervenire alla filiale INPS di Via Giulio Romano, 46 00196 Roma (RM) tramite pec all'indirizzo [filiale.metropolitana.romanordovestflaminio@postacert.inps.gov.it](mailto:filiale.metropolitana.romanordovestflaminio@postacert.inps.gov.it).

Il modello A1 va compilato dal dipendente in qualità di "Lavoratore distaccato". In tale fase non è prevista l'indicazione dei familiari a carico. La Filiale INPS rilascerà il certificato via PEC o a vista.

2. Il **Modello S1** viene rilasciato dalla ASL di iscrizione previa acquisizione della richiesta, debitamente sottoscritta, indicante le generalità del richiedente (compreso il codice fiscale) e accompagnata da:

- Modello A1 rilasciato dall'INPS
- copia della Nota di incarico all'estero
- copia del libretto di iscrizione alla ASL o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445)
- copia di un documento di identità

La richiesta sottoscritta dal lavoratore deve contenere i seguenti dati:

- Dati anagrafici completi
- Indirizzo di residenza in Italia e recapiti telefonici
- Data di inizio e fine dell'incarico all'estero o durata presumibile
- Pubblica Amministrazione e sede legale della stessa da cui dipende
- Denominazione precisa ed indirizzo della struttura all'estero presso la quale il dipendente è destinato a prestare servizio • Copia della Nota di incarico all'estero
- Copia del documento di identità

Il modello S1 viene rilasciato dalla ASL anche per eventuali familiari a carico conviventi nella sede. In tal caso è necessario indicare i loro dati in separato modulo fornito dalla ASL.

Per soggiorni all'estero superiori ai 30 giorni, l'ASL di competenza provvederà alla sospensione del medico di base.

### **Stati Uniti d'America: copertura sanitaria offerta dal SSN**

I dipendenti in servizio negli Stati Uniti possono usufruire dell'assistenza sanitaria in forma diretta tramite la Compagnia assicuratrice Blue Cross & Blue Shield of the National Capital Area, che ha stipulato con il Ministero della Salute, tramite l'Ambasciata d'Italia a Washington, una convenzione a favore dei dipendenti della Pubblica Amministrazione e i loro familiari al seguito.

Prima della partenza, è necessario richiedere alla Azienda Sanitaria Locale (ASL) di iscrizione l'**attestato ex art. 15 del DPR 31 luglio 1980, n. 618**. Tale attestato verrà rilasciato a vista, previa presentazione della seguente documentazione:

- nota di trasferimento all'estero
- fotocopia del libretto di iscrizione alla ASL o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
- codice fiscale o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445).

L'attestato è valido per il periodo di soggiorno all'estero e deve pervenire all'Ambasciata d'Italia a Washington che cura i rapporti con la compagnia assicurativa Blue Cross & Blue Shield of the National Capital Area.

### **Canada: copertura sanitaria offerta dal SSN**

Il Ministero della Salute, tramite l'Ambasciata d'Italia a Ottawa, ha stipulato una convenzione con la Compagnia assicuratrice Cowen Benefits Consulting Limited per la copertura dell'assistenza sanitaria in forma diretta ai dipendenti pubblici con sede di servizio in Canada e ai loro familiari a carico.

I familiari al seguito e non a carico possono usufruire dell'assistenza sanitaria in forma indiretta, secondo le modalità di un lavoratore pubblico che si reca per motivi di lavoro in ogni altro Paese extra UE.

Ai lavoratori in missione per un periodo non superiore a tre mesi sono garantite unicamente le prestazioni urgenti.

In caso di breve soggiorno in Canada dei beneficiari della Convenzione sottoscritta con la Cowen non sono ammesse richieste di copertura/rimborso al verificarsi dell'evento sanitario in mancanza di previa iscrizione con la compagnia assicuratrice.

Ne deriva quindi che occorre comunicare preventivamente la propria presenza in Canada al fine di ricevere la copertura assicurativa in questo Stato.

Per periodi di lavoro superiori a tre mesi, si può fruire dell'assistenza ospedaliera e dell'assistenza medico-specialistica e diagnostica, farmaceutica, secondo le modalità previste dalla Convenzione.

Il diritto all'assistenza sanitaria viene certificato dall'attestato **ex art. 15 del DPR 31 luglio 1980, n. 618**. Tale attestato deve essere richiesto alla Azienda Sanitaria Locale

(ASL) di appartenenza e viene rilasciato a vista, previa presentazione della seguente documentazione:

- nota di trasferimento all'estero
- fotocopia del libretto di iscrizione alla ASL o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
- codice fiscale o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445).

L'attestato è valido per il periodo di soggiorno all'estero e deve pervenire in copia all'Ambasciata d'Italia a Ottawa che cura i rapporti con la compagnia assicurativa Cowen Benefits Consulting Limited.

### **Australia**

Assistenza sanitaria in forma diretta attraverso il rilascio di formulari negli Stati con i quali vigono accordi di sicurezza sociale

Prima di partire occorre richiedere alla Azienda Sanitaria Locale (ASL) di appartenenza una attestazione di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per poter beneficiare dell'assistenza sanitaria, limitata alle sole prestazioni urgenti per i primi sei mesi (Circolare 24 settembre 1988).

Per il periodo superiore ai sei mesi o per integrare l'assistenza sanitaria nei primi sei mesi, trova applicazione il DPR 31 luglio 1980, n. 618, pertanto prima della partenza occorre recarsi presso la ASL di appartenenza e richiedere l'attestato **ex art. 15 del DPR 31 luglio 1980, n. 618**. In tal caso, si potrà usufruire della garanzia dell'assistenza sanitaria in forma indiretta, per sé e per i familiari al seguito, ovvero anticipando le spese e poi chiedendo il rimborso tramite Ambasciata o Consolato direttamente alla ASL di appartenenza, se si è residente in Italia.

Tale attestato deve essere richiesto alla Azienda Sanitaria Locale (ASL) di appartenenza e viene rilasciato a vista, previa presentazione della seguente documentazione:

- nota di trasferimento all'estero
- fotocopia del libretto di iscrizione alla ASL o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
- codice fiscale o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445).

### **Paesi extra UE: assistenza sanitaria pubblica offerta da SSN**

Il personale inviato all'estero dal MAECI (in missione o in assegnazione), nei Paesi al di fuori dell'U.E gode della garanzia dell'assistenza in forma indiretta, ovvero i dipendenti anticipano le spese sanitarie e poi chiedono il rimborso alla ASL territorialmente competente.

Per l'attivazione dell'assistenza sanitaria indiretta, è necessario, prima della partenza, munirsi dell'**attestato ex art. 15 del DPR 31 luglio 1980, n. 618**.

A decorrere dall'8 febbraio 2019, tale attestato è rilasciato:

- dalla ASL di appartenenza per i cittadini residenti in Italia;
- dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero per i cittadini residenti all'estero;

Il certificato ex art. 15 può essere rilasciato da parte della ASL di appartenenza a vista o via PEC, previa apposita richiesta a cui va allegata la seguente documentazione:

- Nota di trasferimento all'estero;
- Fotocopia del libretto di iscrizione alla ASL o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445);
- Codice fiscale o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445);
- Copia del documento di identità.

L'attestato rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche all'estero per i cittadini non residenti in Italia dovrà essere trasmesso alla ASL di appartenenza e al Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione Sanitaria - Ufficio VIII.

La mancata comunicazione alla ASL di appartenenza comporta la perdita del diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero.